

# BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 6  
DEL 31 GENNAIO 2012  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 4  
DEL 25 GENNAIO 2012

S O O G

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



## **Sommario Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia previsti dall'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia).

pag. **2**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

12\_SO6\_1\_DPR\_21\_1\_TESTO

### **Decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.**

Regolamento per la concessione dei contributi per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia previsti dall'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia).

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 20 novembre 2009, n. 20, recante "Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia", e in particolare l'articolo 17 della medesima legge che prevede l'adozione di un apposito regolamento di attuazione approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e sentita la Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2011 n. 1363 con la quale è stato approvato, in via preliminare, lo schema del "Regolamento per la concessione dei contributi per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia previsti dall'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia);

**VISTO** il parere favorevole espresso sul testo del Regolamento di cui trattasi dalla VI<sup>a</sup> Commissione permanente del Consiglio Regionale, riunitasi in data 5 ottobre 2011, come da comunicazione del Consiglio regionale di data 10 ottobre 2011, Prot. 2-6, N. 0005027/P;

**VISTO** il parere favorevole espresso sul medesimo testo del Regolamento dalla Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2009, riunitasi in data 21 dicembre 2011, come da estratto del verbale della seduta della Commissione;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2011 n. 2625 con la quale è stato approvato, in via definitiva, il "Regolamento per la concessione dei contributi per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia previsti dall'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)";

**VISTO** il decreto n. 62 del 12 gennaio 2012, con cui il Direttore centrale della Direzione cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie ha provveduto, in applicazione dell'articolo 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2004), a correggere un errore materiale rilevato nel testo del Regolamento medesimo, come approvato con la sopraindicata deliberazione 29 dicembre 2011, n. 2625;

**RITENUTO** di dover procedere all'emanazione del "Regolamento per la concessione dei contributi per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia previsti dall'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)" nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto di autonomia della Regione;

**VISTO** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2011 n. 2625;

#### DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia previsti dall'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)" nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12\_SO6\_1\_DPR\_21\_2\_ALL1

## Regolamento per la concessione dei contributi per la tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia previsti dall'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)

### Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), di seguito denominata legge, le misure, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge a sostegno di progetti finalizzati alla tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

### Art. 2 soggetti destinatari

1. Sono ammessi ai contributi di cui all'articolo 1 i Comuni su cui insistono le minoranze di lingua tedesca di cui al comma 2, la Provincia di Udine, la Comunità Montana della Carnia, la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, gli enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 14 della legge e le associazioni presenti nei territori di cui al comma 2 che promuovono attività culturali, artistiche, scientifiche, educative e informative rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, ivi comprese le varietà saurana e timavese, finalizzate a valorizzarne il patrimonio linguistico e culturale.

2. I territori su cui insistono le minoranze di lingua tedesca, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge, sono:

- a) Sauris/Zahre;
- b) Timau/Tischlbong, frazione del Comune di Paluzza;
- c) Tarvisio/Tarvis;
- d) Malborghetto-Valbruna/Malborgeth-Wolfsbach;
- e) Pontebba/Pontafel.

### Art. 3 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti tipologie di iniziativa:

- a) iniziative di carattere artistico e scientifico-linguistico;
- b) iniziative di carattere culturale, comprese le attività di collaborazione e cooperazione culturale con enti operanti in paesi europei in cui è storicamente presente la lingua tedesca, ovvero in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche;
- c) iniziative di carattere informativo, comprese le attività editoriali, le attività e produzioni nel settore dei media e le attività di promozione della lingua nei vari ambiti socio-economici e comunicativi;
- d) iniziative di carattere linguistico-educativo, comprese quelle volte a garantire la trasmissione intergenerazionale della lingua di minoranza.

## Art. 4 termine e modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero, trattandosi di domande presentate dagli enti locali, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento, sono presentate al Servizio regionale competente in materia di tutela delle lingue minoritarie, di seguito denominato Servizio, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.
2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:
  - a) nel caso di associazioni, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se non già in possesso dell'Amministrazione regionale;
  - b) relazione illustrativa analitica delle iniziative progettuali per le quali viene richiesto il contributo, con l'indicazione dei risultati attesi dalla loro realizzazione;
  - c) preventivo con l'indicazione di ogni singola voce di spesa e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento;
  - d) nel caso di enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di cui all'articolo 14 della legge, dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento.
3. Le domande sono inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano. In caso di invio con raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro postale, purché la domanda stessa pervenga al Servizio entro quindici giorni dalla scadenza del termine. Qualora i termini suindicati coincidano con una giornata festiva, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 vengono archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto richiedente.

## Art. 5 comunicazione di avvio del procedimento

1. Il Servizio provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

## Art. 6 istruttoria delle domande di contributo

1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande verificando:
  - a) la sussistenza dei requisiti soggettivi e il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità;
  - b) la corrispondenza delle iniziative progettuali presentate con le tipologie indicate all'articolo 3.
2. Una volta effettuate le verifiche di cui al comma 1, il Servizio procede alla determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo ai sensi dell'articolo 7 e, successivamente, formula una proposta di riparto dei contributi applicando i criteri previsti dall'articolo 8.
3. La proposta di riparto è sottoposta al parere della Commissione di cui all'articolo 15 della legge.

## Art. 7 determinazione della spesa ammissibile

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla realizzazione dell'iniziativa progettuale, ivi comprese, entro il limite massimo del 20 per cento del totale della spesa ammissibile, le spese per l'acquisizione di beni ed attrezzature durevoli nonché, entro il limite massimo del 10 per cento del totale della spesa ammissibile, le spese di carattere generale limitatamente alle iniziative stesse.
2. Non sono ammissibili le spese per imprevisti e di rappresentanza.
3. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa del progetto e il preventivo di spesa.
4. Ai fini della verifica di coerenza e congruità di cui al comma 3 si tiene conto, ove possibile, dei parametri desumibili dalla casistica relativa ad analoghe iniziative.

## Art. 8 determinazione della misura del contributo

1. Ai fini della determinazione della misura del contributo, vengono applicati, per ciascuna iniziativa progettuale presentata, i seguenti criteri e i relativi punteggi:
  - a) coerenza tra l'iniziativa proposta e l'esperienza del soggetto proponente nel settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale, punteggio: 1;
  - b) grado di impatto dell'iniziativa, punteggio: 1;
  - c) contenuti, originalità, adeguatezza dell'iniziativa, punteggio: 1;
  - d) validità dell'iniziativa ai fini della promozione della lingua, punteggio: 0,5;
  - e) coinvolgimento delle fasce d'età più giovani e dell'infanzia, punteggio: 0,5;
  - f) uso della lingua di minoranza nell'iniziativa, punteggio: 0,5;
  - g) condivisione dell'iniziativa con altri soggetti in possesso di esperienza nel settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale, punteggio: 0,5.
2. Facendo riferimento all'importo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'articolo 7, il contributo è determinato proporzionalmente al punteggio ottenuto in applicazione dei criteri di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, la quota del Fondo regionale per la tutela e valorizzazione delle minoranze di lingua tedesca destinata al finanziamento degli istituti e delle associazioni, così

come determinata dalla Giunta regionale in base all'articolo 18 della legge, è ripartita prioritariamente fra gli enti e organizzazioni di cui all'articolo 14 della legge.

4. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le domande ammissibili a contributo si provvede, fatto salvo il criterio di priorità di cui al comma 3, ad una riduzione proporzionale dei contributi sino al raggiungimento dell'importo stanziato in bilancio.

### **Art. 9** parere della Commissione di cui all'articolo 15 della legge e approvazione del riparto

1. La proposta di riparto formulata sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 è sottoposta al parere della Commissione di cui all'articolo 15 della legge e approvata con decreto del direttore centrale competente in materia di tutela delle lingue minoritarie.

### **Art. 10** concessione ed erogazione del contributo

1. Il responsabile del procedimento provvede con decreto alla concessione del contributo.  
2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino all'80 per cento. Il saldo del contributo è erogato ad avvenuta presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 12.

### **Art. 11** variazioni progettuali

1. Su richiesta motivata e per specifiche esigenze possono essere autorizzate dal Servizio variazioni progettuali.

### **Art. 12** rendicontazione del contributo

1. Per la rendicontazione del contributo il beneficiario produce, entro il termine di un anno dal decreto di concessione del contributo, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione descrittiva dell'iniziativa svolta.  
2. In sede di rendicontazione possono essere accettate eventuali compensazioni tra voci di spesa diverse nel limite del 10 per cento del contributo concesso.  
3. Su richiesta motivata possono essere autorizzate dal Servizio proroghe al termine di rendicontazione.

### **Art. 13** revoca e rideterminazione del contributo

1. La mancata rendicontazione del contributo concesso comporta la revoca dello stesso.  
2. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e regolarmente rendicontata.

### **Art. 14** ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il Servizio può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.

### **Art. 15** disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

### **Art. 16** abrogazioni

1. È abrogato il Regolamento per la concessione dei contributi previsti per la tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona dall'articolo 6, commi 40, 41 e 41bis della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999) emanato con Decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 0179/Pres.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

## BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE  
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
Fax +39 040 377.3554  
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME  
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037  
Fax +39 040 377.2383  
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

## PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

### INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

### FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:  
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG.- UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE  
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 0 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

**Regione Aut. Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile  
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione  
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa  
impaginato con Adobe Indesign CS5®  
stampa: Centro stampa regionale  
- Servizio provveditorato e servizi generali